DECISIONE (UE) 2015/1652 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2015

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013,

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia ([1]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ([2]), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

— visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([3]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([4]), in particolare l'articolo 208,

— visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([5]), in particolare l'articolo 97,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([6]),

— visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), in particolare l'articolo 108,

— visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),

1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

([1]) GU C 442 del 10.12.2014, pag. 132.
([2]) Cfr. nota a piè di pagina 1.
([3]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([4]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([5]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
([6]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
([7]) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente	*Il segretario generale*
Martin SCHULZ	Klaus WELLE